



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 50

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	INTROINI	ANNA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CITRO	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NATOLA	LIVIO MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3640/12 depositato il 02/07/2012
- avverso la sentenza n. 263/1/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

controparte:

difeso da:
ERCOLI PIERANTONIO E CLUADIA ROVELLI
VIA PODGORA 12/B 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRES-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRAP 2005

- sull'appello n. 3641/12 depositato il 02/07/2012

- avverso la sentenza n. 264/1/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

controparti:

SEZIONE

N° 50

REG.GENERALE

N° 3640/12 (riunificato)
3641/12

UDIENZA DEL

19/04/2013 ore 15:00

SENTENZA

N°

77/50/13

PRONUNCIATA IL:

19/04/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30/04/2013

Il Segretario

Collaboratore Tributario
A. SCARANO
Scarano



(segue)

SEZIONE

N° 50

REG.GENERALE

N° 3640/12 (riunificato)

3641/12

UDIENZA DEL

19/04/2013

ore 15:00

difeso da:
ERCOLI PIERANTONIO E CLUADIA ROVELLI
VIA PODGORA 12/B 20100 MILANO MI

difeso da:
ERCOLI PIERANTONIO E CLUADIA ROVELLI
VIA PODGORA 12/B 20100 MILANO MI

difeso da:
ERCOLI PIERANTONIO E CLUADIA ROVELLI
VIA PODGORA 12/B 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n°	1-2 IRES-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	-2 IVA-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	1-2 IRAP 2005

R.G.A. N. 3640/12 *ed R.G.A. N. 3641/12* *Ca.*

Oggetto: appello proposto da Agenzia delle Entrate dir. prov. avverso sentenza n. 264 e *Ca.*
263/01/11 della CTP di Lodi.

Svolgimento del processo. La *_____* ricorreva avviso di accertamento per imposte IRES IRAP e IVA emesso a seguito p.v.c. della G. di F., la quale rilevava maggiori ricavi non dichiarati e accertati su dichiarazione degli acquirenti stessi.

La società eccepiva nullità di notifica dell'atto ricorso, essendo stata compiuta dopo che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese. Sosteneva che le somme richieste a pagamento ai soci non potevano superare gli importi che gli stessi avevano riscosso dalla cooperativa nei due anni precedenti alla messa in liquidazione e del valore dei beni ricevuti dai liquidatori nel periodo precedente la cancellazione. Contestava la valenza probatoria delle dichiarazioni rese ai verificatori dagli acquirenti di due unità immobiliari, che portavano al maggior valore accertato dall'Ufficio. Osservava che la disciplina contenuta nell'art. 36, DP.R. 602/73 è applicabile soltanto in materia di IRES, e non si estende anche all'IVA e all'IRAP. Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.

L'Ufficio costituitosi, precisa che il p.v.c. specificava dettagliatamente tutte le operazioni attive per le quali erano state non emessa la fattura, riportate nell'avviso di accertamento. Riteneva ancora controverse le disposizioni dell'art. 2495 del c.c. applicabili alla disciplina tributaria e la cancellazione della società dal registro delle imprese non fa venir meno la possibilità di fare l'accertamento. Confutava nel merito quanto sostenuto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

I primi giudici secondo quanto disposto dall'art. 2495 c.c. modificato dal D.Lgs. 6/03 art. 4, e per quanto deciso dalla Corte di Cassazione, trovano che alla data di notifica, la società era stata già cancellata dal registro delle Imprese, per cui la notifica era avvenuta oltre la scadenza del termine previsto. Accolgono il ricorso e compensano le spese.

Appella la sentenza l'Ufficio per violazione e falsa applicazione dell'art. 43, DPR. 600/73, perché l'interpretazione data dalla Suprema Corte e dai giudici di primo grado si pone in evidente contrasto con il suddetto articolo. Il legislatore della riforma societaria è intervenuto in numerosi casi, ma non in quello in esame, a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina introdotta col il D.Lgs. 6/03, così implicitamente confermando il precedente regime in virtù del quale la cancellazione della società non ne determina l'estinzione quando residuino rapporti pendenti. Nel merito conferma quanto espresso con le controdeduzioni in primo grado e chiede la riforma della sentenza appellata.

La società costituitasi confuta quanto sostenuto dall'Ufficio e chiede la conferma della sentenza di primo grado.

Motivi della decisione. I primi giudici hanno analizzato la normativa e in conformità a quanto sentenziato dalla Corte Suprema hanno ritenuto che l'avviso di accertamento era da considerarsi nullo perché notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Questa Commissione fa proprio l'analisi legislativa e giurisprudenziale effettuata dalla sentenza impugnata e, la considerazione anche che la giurisprudenza prevalente accetta detta tesi, e conferma la nullità dell'avviso di accertamento per essere stato notificato dopo la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e in considerazione dell'incertezza legislativa ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Il Relatore


Il Presidente
